

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 novembre 2001

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

● **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2001, n. 1422.**

Deliberazione del CIPE 5 agosto 1998, n. 100. Rifi n. 266/1997: approvazione del regolamento finalizzato alla formazione dell'Albo regionale dei Centri di Assistenza Tecnica (C.A.T.), istituiti con legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 e del Programma Attuativo Regionale relativo alla prima operatività e all'attività ordinaria dei CAT

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 SET. 2001

=====

ADDI' **28 SET. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: ROBILOTTA-

DELIBERAZIONE N° 1422

OGGETTO: Deliberazione del CIPE 05/08/1998 n°100 -
- Rifornenziamento art. 16, comma 1, L. 286/1997: - approvazione del Regolamento finalizzato alla
Formazione dell'Aibo regionale dei Centri di Assistenza Tecnica al Commercio (C.A.T.), Istituiti con
L.R. 18/11/1999, n°33 e del Programma Attuativo Regionale relativo alla prima operatività e all'attività ordinaria dei CAT.



1622 128 SET 2001

OGGETTO: Deliberazione del CIPE 05/08/1998, n° 100 – Rifinanziamento art. 16 comma 1, L. 266/1997: - approvazione del Regolamento finalizzato alla formazione dell'Albo regionale dei Centri di Assistenza Tecnica (C.A.T.), istituiti con L. R. 18/11/1999, n° 33 e del Programma Attuativo Regionale relativo alla prima operatività e all'attività ordinaria dei CAT.

**LA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

PREMESSO che il Decreto Ministeriale 30/03/2000 recante "Ripartizione del fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della L. 23/12/1998, n° 448. Delibera CIPE 05/08/1998, n°100" prevede lo stanziamento di 50 miliardi di Lire da destinare al cofinanziamento dei programmi regionali per interventi nei settori del commercio e del turismo di cui all'art. 16, comma 1, della L. 07/08/1997, n°266. Detti programmi regionali devono essere adottati in attuazione della deliberazione del CIPE su citata;

CHE in particolare il su detto Decreto Ministeriale destina alla Regione Lazio la somma di £.6,857 miliardi, il 50% della quale spendibile a sostegno dell'attività dei CAT;

CHE l'art. 23 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n°114 ha previsto che al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla Regione Lazio all'esercizio delle attività di assistenza previste nei rispettivi statuti secondo le modalità indicate nel regolamento allegato alla presente deliberazione e costituente parte integrante ed essenziale della stessa;

CONSIDERATO che in dipendenza di quanto disposto sia dal D. Lgs. 114 che dalla L.R.33/99, istitutiva dei Cat, è necessario promuovere la costituzione dei Centri di Assistenza Tecnica al Commercio, l'iscrizione degli stessi nell'apposito albo regionale, l'approvazione del programma attuativo regionale dei CAT da sottoporre all'esame del comitato di valutazione tecnica del Ministero dell'Industria, il finanziamento dei progetti di assistenza tecnica dei CAT;

CHE si rende necessario coordinare ed ottimizzare le risorse economiche disponibili derivanti dallo stato e dalla regione, attraverso il Programma Attuativo Regionale allegato al presente provvedimento e costituente parte integrante ed essenziale dello stesso, attraverso il quale risultano stabiliti la tipologia degli interventi ammissibili, l'entità e le procedure per l'accesso alle agevolazioni ed i controlli;

CHE in considerazione dell'entità del contributo massimo concedibile ai CAT (entro i limiti del De Minimis), si rende opportuno procedere alla notifica alla commissione europea, del modello per la notificazione dei regimi di aiuto a finalità regionale, dal quale risulti il carattere specifico degli interventi in favore dei CAT, non assimilabili ai regimi di sostegno in favore delle PMI, secondo quanto stabilito di comune accordo in seno alla conferenza delle regioni, nella seduta del 19/09/2001;

CHE ai fini del calcolo dei contributi effettivamente concedibili, si rinvia all'esito della succitata notifica alla Commissione Europea, frattanto saranno, ove necessario, concessi ed erogati contributi, a titolo di acconto ed eventuale saldo, nel limite del De Minimis previsto dalla normativa comunitaria;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:

PRESO ATTO che per l'attuazione del Programma Attuativo Regionale dei CAT, si farà fronte con gli stanziamenti a ciò finalizzati dello stato e con la relativa quota di cofinanziamento regionale, secondo lo schema che segue:



bu

1422 128 SET. 2001

CAP. 28145 £. 6,917 MLD – quota stato, per finanziamento interventi regionali nei settori del commercio e del turismo, più £.6,857 MLD, stanziati con Decreto Ministeriale 30/03/2000, pubblicato sulla G.U. della R.I. del 07/04/200, da utilizzare come segue:

- il 50% dell'ammontare stanziato, a copertura del fabbisogno finanziario degli interventi regionali nei settori del commercio e del turismo, in incremento dello stanziamento precedente;
- il 50% rimanente, per finanziare spese di costituzione e primo avviamento e progetti di assistenza al commercio, dei Centri di Assistenza Tecnica (C.A.T.);

CAP. 28146 £. 6.917 MLD – quota cofinanziamento regionale, per finanziamento interventi regionali nei settori del commercio e del turismo, più £.6.857 MLD, quale quota a carico della Regione Lazio per l'attivazione del fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi nei medesimi settori, secondo quanto disposto con il su citato Decreto Ministeriale 30/03/2000, pubblicato sulla G.U. della R.I. del 07/04/200, da utilizzare come segue:

- il 50% dell'ammontare stanziato, a copertura del fabbisogno finanziario degli interventi regionali nei settori del commercio e del turismo, in incremento dello stanziamento precedente;
- il 50% rimanente, per finanziare spese di costituzione e primo avviamento e progetti di assistenza al commercio, dei Centri di Assistenza Tecnica (C.A.T.);

Totale risorse disponibili per interventi di competenza del Commercio £. 10.345.500.000;

Totale risorse disponibili per interventi di competenza del Turismo £. 10.345.500.000;

Totale risorse disponibili per il finanziamento di attività dei CAT £. 6.857.000.000.

VISTA la determinazione Dipartimentale n° 558 in data 29/11/2000;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 902 in data 28/06/2001;

RITENUTO NECESSARIO approvare con urgenza il regolamento che attua l'istituzione dell'albo regionale dei CAT, che reca criteri e modalità per la costituzione dei centri di assistenza tecnica al commercio e la relativa iscrizione nell'albo medesimo;

- il programma attuativo regionale che reca criteri e modalità per l'esecuzione delle attività di assistenza al commercio dei CAT ed il loro finanziamento, che deve essere trasmesso al Ministero dell'Industria per la prescritta approvazione, pena la decadenza del contributo statale, entro il 30/09/2001;
- il modello, in considerazione dell'entità del contributo massimo concedibile ai CAT (entro i limiti del De Minimis), per la notificazione alla Commissione Europea dei regimi di aiuto a finalità regionale, dal quale risulti il carattere specifico degli interventi in favore dei CAT, non assimilabili ai regimi di sostegno in favore delle PMI, secondo quanto stabilito di comune accordo in seno alla conferenza delle regioni, nella seduta del 19/09/2001;
- di rinviare, ai fini del calcolo dei contributi effettivamente concedibili, all'esito della succitata notifica alla Commissione Europea, e di procedere frattanto, ove si rendesse necessario concedere ed erogare contributi, a titolo di acconto ed eventuale saldo, nel limite del De Minimis previsto dalla normativa comunitaria;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

ALL. A - di approvare il regolamento che attua l'istituzione dell'albo regionale dei CAT, che reca criteri e modalità per la costituzione dei centri di assistenza tecnica al commercio e la relativa iscrizione nell'albo medesimo;

ALL. B - il Programma Attuativo Regionale che reca criteri e modalità per l'esecuzione delle attività di assistenza al commercio dei CAT ed il loro finanziamento, che deve essere trasmesso al Ministero dell'Industria per la prescritta approvazione, pena la decadenza del contributo statale, entro il 30/09/2001;

Stampa circolare con data 29/11/2000 e firma illeggibile.

Stampa circolare del Dipartimento di Economia e Commercio della Regione Lazio con data 29/11/2000 e firma illeggibile.

Firma illeggibile.


1422 28 SET 2001

- ALL. C- il modello, in considerazione dell'entità del contributo massimo concedibile ai CAT (entro i limiti del De Minimis), per la notificazione alla Commissione Europea dei regimi di aiuto a finalità regionale, dal quale risulti il carattere specifico degli interventi in favore dei CAT, non assimilabili ai regimi di sostegno in favore delle PMI, secondo quanto stabilito di comune accordo in seno alla conferenza delle regioni, nella seduta del 19/09/2001;
- di rinviare, ai fini del calcolo dei contributi effettivamente concedibili, all'esito della succitata notifica alla Commissione Europea, e di procedere frattanto, ove si rendesse necessario concedere ed erogare contributi, a titolo di acconto ed eventuale saldo, nel limite del De Minimis previsto dalla normativa comunitaria;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97.

La pubblicità degli atti allegati alla presente Deliberazione, sarà attuata con l'ausilio di mezzi diversificati quali:

- Gli ordinari canali di pubblicazione tramite B.U.R. Lazio;
- Comunicati stampa ai quotidiani a diffusione locale e nazionale;
- L'esistente sito Internet regionale, alla pagina d'informazione delle attività del Dipartimento Sviluppo Economico che contiene il ventaglio delle iniziative e delle opportunità in essere in materia commerciale;
- L'ufficio regionale per le relazioni con il pubblico.



IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



- 1 OTT. 2001

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

FORMAZIONE DELL'ALBO REGIONALE DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA
(C..A.T.) Istituiti con L.R. 18/11/1999, n. 33

REGOLAMENTO

Concernente le modalità di funzionamento, il sostegno finanziario delle attività e l'autorizzazione Regionale all'esercizio delle funzioni di centri di assistenza tecnica alle imprese.

Art.1 – (Definizioni)

1. I Centri di assistenza tecnica alle imprese (di seguito C.A.T.) sono costituiti dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale e possono farvi parte anche altri soggetti, quali le loro società di servizi; le CCIAA anche attraverso proprie aziende speciali, le cooperative o i consorzi di impresa industriali, i consorzi e le cooperative di garanzia fidi, le società finanziarie di cui all'art. 24, del D.Lgs n. 114/98, le società e i consorzi di impresa a partecipazione pubblica, qualora gli scopi coincidano con le finalità indicate dal D.Lgs n. 114/98.
2. Possono costituire C.A.T. anche altri soggetti, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.
3. I C.A.T. si costituiscono e operano a livello provinciale.
4. I C.A.T. devono essere costituiti sotto forma di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata) o sotto forma di consorzi con attività esterna (ai sensi degli articoli 2612 e segg. Del C.C.) o sotto forma di società consortile (ai sensi dell'art.2615 ter del C.C.) limitatamente alle ipotesi di società consortili per azioni o a responsabilità limitata.
5. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al successivo art. 7, nei C.A.T. costituiti ai sensi del comma 2 è richiesta la presenza di non meno di 50 assistiti e lo svolgimento di attività di assistenza tecnica da almeno tre anni in forma continuativa.

Art.2 – (Attività di assistenza)

1. I C.A.T. svolgono l'attività di assistenza a favore delle imprese, siano queste associate o meno alle organizzazioni di categoria costituenti il Centro, nelle seguenti materie:
 - a) assistenza tecnica generale;
 - b) formazione e aggiornamento professionale;
 - c) aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
 - d) gestione economica e finanziaria dell'impresa;
 - e) accesso ai finanziamenti di qualsiasi tipo;
 - f) sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro;
 - g) gestione delle risorse umane;
 - h) sicurezza e tutela del consumatore;
 - i) tutela dell'ambiente;
 - j) formazione, promozione e sviluppo di nuova imprenditoria, anche giovanile e femminile;
 - k) rapporti con le pubbliche amministrazioni;
 - l) certificati di qualità, da acquisire secondo gli standards internazionali;
 - m) formazione, promozione e sviluppo del commercio elettronico;
 - n) altre eventuali attività dirette a semplificare o a migliorare la qualità delle imprese e dei servizi ad esse prestati anche attraverso l'organizzazione di elaborazioni di studi, progetti specifici indagini di mercato e banche dati;
 - o) altre materie eventualmente previste dallo statuto.
2. Per il raggiungimento del migliore livello possibile nell'attività di assistenza di cui al comma 1) i C.A.T. possono convenzionarsi con organismi pubblici o privati compresi i consorzi garanzia



fidi tra le piccole e medie imprese commerciali turistiche e di servizio, con società di consulenza o assistenza e con enti pubblici.

Art. 3 (rapporti con le pubbliche amministrazioni)

1. I C.A.T. svolgono, di regola, attività di assistenza a favore delle imprese, in forza di quanto disposto dall'art. 2. Possono inoltre, svolgere specifici servizi loro affidati dalle pubbliche amministrazioni attraverso convenzioni all'uopo stipulate.
2. I C.A.T. collaborano con l'osservatorio regionale del Commercio di cui alla legge regionale n. 33/99.
3. L'Ente Regione può avvalersi dei Centri allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazione regionale e imprese utenti.

Art. 4 (Funzionamento)

1. I C.A.T. esercitano la propria attività di regola a titolo oneroso; possono tuttavia svolgere attività gratuite a favore degli organismi e degli enti pubblici.
2. Nel collegio sindacale, qualora nominato, dovrà essere presente un membro, scelto tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili, designato dalla Giunta regionale.
3. Qualunque sia la forma societaria prescelta gli utili delle gestioni dovranno essere di regola reinvestiti nelle attività di cui all'articolo 1, fatta salva la percentuale massima del 10% che potrà essere distribuita ai soci nelle forme e limiti previsti, dalla legge.

Art. 5 (Organizzazione)


1. I C.A.T. possono procedere alla loro organizzazione interna liberamente, garantendo comunque lo svolgimento delle attività di assistenza previste dalla legge regionale n.33/99 e dal presente provvedimento a favore di tutte le imprese che richiedessero dette attività.
2. I centri devono disporre di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall'esistenza di più strutture operative ed identificabili attraverso apposito marchio.

Art.6 (sostegno finanziario delle attività)

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per il primo impianto dei C.A.T.
2. La domanda di contributo, anche ai fini di cui al comma 1, deve essere presentata al dipartimento per le politiche delle attività produttive- Area A - entro 12 mesi dall'ottenimento dell'autorizzazione di cui al successivo art. 7.
3. Alla domanda di contributo deve essere allegata una relazione illustrativa del programma di attività - progetto che si intende realizzare, conforme ai criteri ed agli obiettivi contenuti nei programmi attuativi regionali previsti dalla delibera CIPE del 05/08/1998.
4. l'intervento finanziario regionale potrà essere effettuato nei limiti dell' 80% della spesa considerata ammissibile e comunque entro i limiti di aiuto del "De Minimis".
5. La rendicontazione dovrà essere effettuata entro i 3 mesi successivi dalla fine del periodo per il quale è stato concesso il contributo.
6. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 16 comma 1 della Legge 07/08/1997, n. 266, gli interventi finanziari effettuati ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui ai fondi statali.

Art. 7 (Autorizzazione regionale)

1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività del centro di assistenza, dovrà essere presentata al dipartimento per le attività produttive area A e dovrà essere corredato della seguente documentazione
 - a) atto costitutivo e statuto regolarmente registrati; nello statuto deve essere previsto lo svolgimento, in favore delle imprese, delle attività indicate al precedente art. 2 e la disponibilità a svolgere tali attività in favore di tutte le imprese richiedenti le prestazioni a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costitutivi dei C.A.T
 - b) Elenco dei soci indicante le relative quote di partecipazione al C.A.T.
 - c) Relazione sugli obiettivi e la finalità che l'attività del centro di assistenza si propone di realizzare;



h

- d) Una relazione sulla articolazione strutturale funzionale e territoriale del C.A.T. dalla quale risulti il possesso di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di fornire servizi a livello qualificato, con regolarità e diffusione sul territorio con la presenza di almeno due sportelli operativi sulla provincia in cui il centro stesso ha sede
- e) Piano finanziario del progetto;
- f) Indicazione dei tempi previsti per la realizzazione del centro;
- g) Indicazione del numero dei seggi attribuiti all'Associazione di Categoria promotrice del centro, nell'ambito del Consiglio della Camera di Commercio della corrispondente provincia
- h) Le dichiarazioni che, rispetto ai rappresentanti legali ed ai soggetti che costituiscono o partecipano al centro di assistenza, non sussistano causa di divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti dall'applicazione della normativa antimafia (l. 31/05/1975 n. 575 e succ. modifiche o integrazione)
- i) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentato e sottoscritto dal legale rappresentante del C.A.T. che dichiara:
 - 1) di non aver partecipato alla costituzione di altri C.A.T.
 - 2) l'esistenza, ove necessario, dei requisiti indicati nel quinto comma del precedente articolo 1.


2 Il dipartimento regionale competente, rilevata la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto della società ai principi contenuti nella L. Regionale n. 33/99 e del presente regolamento procederà all'emissione dell'autorizzazione con apposita determinazione dirigenziale.

3 In caso di accertamento della non conformità degli atti richiesti al comma 2 ai principi sopra richiamati il Dipartimento per le Attività produttive, restituisce la domanda e gli allegati con atto motivato, fissando contestualmente un termine inderogabile per la ripresentazione degli stessi, decorso inutilmente il quale il C.A.T. non potrà ripresentare la domanda per i successivi 12 mesi.

4 Per la rilevanza esterna, il provvedimento di autorizzazione viene pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione, su richiesta del dipartimento competente .

Art.8 - (norme finali)

Per tutto quanto non previsto dalla Legge Regionale non 33 / 99 ed al presente regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia societaria ed in materia di contabilità regionale e statale



Handwritten signature

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE CONCERNANTE L'ATTIVITA' DEI C.A.T. (CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA Del. CIPE n° 100 in data 05/08/98)

(Decreto Ministeriale 30/03/2000 – Rifinanziamento art. 16, comma 1 L.266/97)

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI, CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI CHE SI INTENDONO CONSEGUIRE.

Il presente Programma Attuativo, si inserisce in un contesto di interventi condivisi dalla Regione Lazio ed inseriti nel Regolamento emanato dalla Regione stessa per la formazione dell'albo dei Centri di Assistenza Tecnica (C.A.T.) e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di assistenza tecnica alle imprese del commercio, previsti dalla L.266/97, art. 16, comma 1 e dal D. L.vo 114/98.

La legge Regionale 18 novembre 1999, n° 33, recante la "Disciplina relativa al settore del COMMERCIO", emanata in attuazione del D. L.vo 31/03/1998 n° 114, prevede all'art.6, la costituzione dei CAT e la possibilità che gli stessi, una volta riconosciuti dalla Regione Lazio ed inseriti nello specifico "Albo", possono accedere ai finanziamenti previsti all'art.7 comma 5, finalizzati a sviluppare i necessari processi di ammodernamento della rete distributiva, per mezzo di interventi di assistenza tecnica al Commercio, di formazione e aggiornamento tecnologico ed organizzativo, di gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e di interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità e alla loro certificazione.

Considerato che con apposito regolamento approvato dalla Giunta Regionale del Lazio è stata promossa l'istituzione dei centri di assistenza tecnica al commercio e le modalità di erogazione dei contributi occorrenti alle necessità di primo impianto e attività degli stessi, nell'interesse di tutte le imprese commerciali diffuse sul territorio regionale che ne richiedano le prestazioni e ha definito i criteri e le modalità per l'incentivazione dell'attività ordinaria dei CAT, il presente programma intende coordinare ed integrare le iniziative che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi su citati nella loro generalità.

BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI.

Sono beneficiari dei contributi, i centri di assistenza tecnica al commercio, di seguito denominati CAT, così come previsti dal Decreto L.vo 114/98 e dalla Legge regionale n° 33/99 ed iscritti nell'albo appositamente costituito, aventi sede operativa nel territorio della Regione Lazio.

SOGGETTI COSTITUTORI DEI CAT SONO:

1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati. Sono maggiormente rappresentative le Associazioni i cui rappresentanti siedono in seno ai consigli delle Camere di Commercio del Lazio per il settore Commercio;
2. Le associazioni e gli altri soggetti che abbiano svolto attività di assistenza tecnica alle imprese commerciali, nei tre anni precedenti la costituzione dei CAT.

I soggetti costitutori devono disporre di una struttura articolata e funzionante sul territorio regionale e non devono già essere stati autorizzati dalla Regione Lazio per la costituzione di altri CAT.

Ai fini della concessione dell'autorizzazione si richiede che lo Statuto, tra l'altro, preveda lo svolgimento di specifiche attività di assistenza tecnica a favore di tutte le imprese commerciali richiedenti le prestazioni, a prescindere dall'appartenenza delle stesse ai soggetti costitutori dei CAT.



bu

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PRIMA ATTIVITA' DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA AL COMMERCIO.

Con apposito regolamento, emanato per favorire la costituzione dell'albo regionale dei Centri di Assistenza Tecnica, sono stati fissati i criteri per la costituzione dei centri stessi, aventi le medesime caratteristiche e requisiti previsti alla voce "beneficiari" del presente programma e la documentazione che gli stessi devono presentare al Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Lazio, dettagliati all'art.7 (Autorizzazione regionale) del medesimo.

Natura degli interventi ammissibili.

La L.R. 18/11/1999, n° 33, prevede all'articolo 6, comma 5, il sostegno finanziario alla costituzione dei CAT. Il finanziamento per la nascita dei CAT, a valere sul capitolo n° di Bilancio per l'esercizio finanziario 2001, è stato ripartito tra spese per la realizzazione strutturale ed operativa dei CAT, pari al 75% della disponibilità e spese per inizio attività, pari al restante 25%.

Spese per l'avviamento strutturale e operativo dei CAT:

1. attrezzature e macchinari d'ufficio;
2. strumenti e prodotti informatici;
3. strumenti e spese funzionali all'attivazione ed alla successiva attività del centro;
4. spese per la formazione professionale degli operatori;
5. consulenze esterne.

Sono ammesse spese per un importo massimo di £. 250 milioni per ciascun CAT, finalizzate all'apertura della sede centrale e per l'attivazione di sportelli provinciali e territoriali diversi da quelli dove è ubicata la sede centrale.

Spese per inizio attività:

Il finanziamento per l'inizio attività di ciascun CAT è attribuito sulla base della rappresentatività delle associazioni di categoria costitutrici ciascun CAT, rispetto non solo alle aziende loro associate ma anche rispetto al totale delle aziende commerciali laziali.


Presentazione delle istanze:

La domanda di finanziamento relativa all'avviamento strutturale e operativo dei CAT, deve essere presentata entro 30 giorni dalla concessione dell'autorizzazione, corredata da:

1. relazione illustrativa della realizzazione strutturale e operativa;
2. preventivi ed eventuali progetti;
3. documentazione delle azioni da svolgersi nel periodo intercorrente tra l'apertura del CAT e fine anno, relativamente alla prima attività di tali Centri.

Entità dell'agevolazione:

Il contributo è pari al 100% delle spese ammesse. E' concesso un anticipo pari al 50% del contributo ammesso. Il saldo verrà effettuato a presentazione del rendiconto delle spese, corredato di fatture o altri documenti giustificativi. La rendicontazione per l'erogazione del saldo del contributo concesso, deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno entro cui il CAT ha ottenuto l'autorizzazione regionale.



Handwritten signature or initials.

ATTIVITA' ORDINARIA DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA AL COMMERCIO

1. Natura degli interventi ammissibili.

Possono ottenere i benefici di cui al presente Programma Attuativo Regionale, i Centri di Assistenza Tecnica al commercio, autorizzati dalla Regione Lazio che svolgono le tipologie di attività elencate in uno o più dei seguenti tre gruppi:

GRUPPO UNO

Attività ordinaria organizzativa ed amministrativa del CAT medesimo, di informazione ed assistenza generica alle imprese.

GRUPPO DUE

Azioni di assistenza tecnica svolte a favore di ciascuna singola impresa commerciale, specificate alle voci di seguito elencate:

- a) Corsi di formazione e aggiornamento professionale sugli argomenti di cui all'art.5 della L.R. 18/11/1999, n°33;
- b) Analisi di fattibilità per l'apertura di un nuovo punto vendita;
- c) Valutazione commerciale sugli insediamenti e sui trasferimenti d'impresa;
- d) Assistenza alla costituzione e/o alla compravendita di impresa;
- e) Valutazione di analisi urbanistico - commerciale sulla localizzazione del punto vendita;
- f) Valutazione del mix di assortimento trattato, in relazione alla clientela di riferimento;
- g) Verifica gestionale e commerciale su mix dei fornitori;
- h) Analisi sulla clientela;
- i) Analisi sulla introduzione di nuovi reparti/merceologie;
- j) Analisi redditività dei reparti trattati;
- k) Attività di assistenza alle imprese commerciali con particolare riguardo al passaggio dalla Lira all'Euro;
- l) Programmazione di campagne pubblicitarie e studi di immagine;
- m) predisposizione dei progetti e della documentazione necessaria per l'accesso ai finanziamenti pubblici;
- n) analisi e assistenza gestionale generale e commerciale dell'impresa, al di fuori degli ordinari adempimenti di legge;
- o) valutazione e predisposizione di progetti inerenti la tutela ambientale;
- p) valutazione e predisposizione di progetti inerenti la sicurezza e la tutela del consumatore;
- q) preparazione alla certificazione di qualità da parte della singole imprese;
- r) attività di assistenza inerente la gestione delle risorse umane;
- s) analisi, valutazione e predisposizione di interventi inerenti la situazione organizzativa delle singole imprese;
- t) predisposizione di interventi inerenti l'inserimento di procedure adeguate al fine di migliorare l'igiene degli ambienti di lavoro e la sicurezza dei lavoratori di ogni singola impresa;
- u) analisi finalizzate all'innovazione aziendale (informatizzazione, siti internet etc.);
- v) predisposizione di interventi per la salvaguardia dell'igiene e della sicurezza degli alimenti nelle singole imprese (HACCP);
- w) altre materie eventualmente previste dagli statuti dei CAT;



GRUPPO TRE

Attività di ricerca e progettazione, rivolta a porzioni determinate del territorio regionale e/o ad una pluralità di imprese, specificate alle voci di seguito elencate:

- a) studi relativi al monitoraggio sull'andamento congiunturale e sulle prospettive di comparti merceologici;
- b) studi relativi al monitoraggio sull'andamento congiunturale e sulle prospettive di ambiti territoriali;
- c) studi e ricerche sulle prospettive di sviluppo del franchising e dell'associazionismo fra imprese per ambito merceologico e/o territoriale;
- d) analisi di marketing e di merchandising per ambiti merceologici e/o territoriali;
- e) assistenza alla predisposizione di piani di riqualificazione e qualificazione urbana del commercio;
- f) assistenza alla predisposizione di piani integrati di rivitalizzazione delle realtà minori;
- g) assistenza a gruppi di imprese nell'individuazione e gestione di campagne promozionali e di servizi collettivi a livello categoriale e/o territoriale;
- h) studi ed assistenza per la progettazione/realizzazione di centri commerciali naturali;
- i) formazione, promozione e sviluppo di nuova imprenditoria, con particolare riguardo a quella giovanile e femminile;
- j) approcci e tematiche riguardanti il commercio di tipo innovativo, con particolare riguardo al commercio elettronico;
- k) approcci e tematiche riguardanti la semplificazione e l'aggiornamento dei servizi prestati alle imprese, per migliorarne la qualità, anche attraverso l'elaborazione di studi, progetti specifici ed indagini di mercato e banche dati

2) Entità delle agevolazioni:

Il contributo regionale si basa sulla tipologia dell'attività e sul numero di interventi svolti dal CAT e non può essere superiore, per ciascun Centro, al **30% del fatturato annuo complessivo**, risultante dalla **rendicontazione finanziaria di fine anno**.

In relazione alla tipologia di attività, il finanziamento sarà suddiviso come segue:

- I. 25% in rapporto all'attività appartenente al gruppo uno, il cui parametro di stanziamento sarà proporzionale alla percentuale di rappresentatività delle associazioni di categoria costitutrici ciascun CAT, calcolato in base non solo al numero di aziende commerciali aderenti alle medesime associazioni ed operanti sul territorio regionale ed aggiornato annualmente, ma anche rispetto al totale delle aziende commerciali laziali.
- II. 50% in rapporto all'attività rientrante nel gruppo due, secondo il numero di azioni di assistenza tecnica svolte nel corso dell'anno.
- III. 25% in rapporto all'attività rientrante nel gruppo tre, secondo il numero di azioni svolte nel corso dell'anno.

Ai fini del calcolo dei benefici concedibili, si applicano le modalità stabilite con il regime "De Minimis", in attesa dell'esito della notifica alla Commissione Europea, della richiesta di superamento dei limiti predetti.



Lu

3) Criteri per l'assegnazione delle agevolazioni.

Al fine del finanziamento, verrà attribuito:

- **un punto** per ciascuna delle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m) del gruppo n°2;
- **due punti** per ciascuna delle attività di cui alle lettere n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), del gruppo n°2;
- **venti punti** per ciascuna delle attività del gruppo n°3.

4) Presentazione delle istanze e modalità di erogazione dei contributi.

Entro il 15 dicembre di ciascun anno, i Cat devono presentare domanda di finanziamento redatta in carta libera ed indirizzata alla Regione Lazio – Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive – Area “A” territorio, via R.R. Garibaldi, 7 – 00145 – Roma, con allegata la documentazione attestante il programma delle attività di tipo ordinario, quella di tipo innovativo ed i progetti che il CAT intende svolgere nel corso dell'anno.

Alla documentazione dovrà essere allegata:

- documentazione relativa alle attività ordinarie e progettuali da realizzare nel corso dell'anno;
- descrizione dei progetti con specifica indicazione delle finalità, dei destinatari, dei luoghi e dei tempi di intervento;
- dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del CAT, attestante il permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sottostanti il rilascio dell'autorizzazione da parte della Regione Lazio.

Il contributo si basa sullo stanziamento disponibile, iscritto a bilancio di competenza sugli appositi capitoli nn° 28145 e 28146 concernenti, a seguito dell'avvenuto rifinanziamento della L.266/97, “interventi a favore dei Centri di Assistenza Tecnica al commercio”, per un ammontare complessivo di risorse pari a £. 6.857.000.000, comprendenti sia la quota di finanziamento statale che di cofinanziamento regionale, sulla tipologia di attività e sul numero di interventi, con l'applicazione dei punteggi previsti al punto precedente.

In tutti i casi, l'ammontare del contributo non potrà superare il **30% del fatturato annuo complessivo del CAT.**

Alla presentazione della documentazione iniziale, verrà erogato il 50% del contributo, a titolo d'acconto.

L'ulteriore 50% o la minore somma, a titolo di saldo, verrà erogato su presentazione del consuntivo relativo alle attività svolte, da consegnare all'Ufficio sopra specificato, entro fine gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.


Il consuntivo dovrà contenere:

- ◆ una relazione finale sull'attività svolta;
- ◆ la documentazione attestante il fatturato dell'anno di riferimento;
- ◆ l'elenco delle singole azioni svolte e fatturate, con l'indicazione di numero e data della fattura corrispondente.

5) Revoche e monitoraggio degli interventi.

I controlli e le verifiche saranno effettuati dall'Area “A” – territorio del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e avranno ad oggetto l'effettiva realizzazione degli interventi e dei progetti ammessi alle agevolazioni e l'esibizione della documentazione, ivi compresi i bilanci e le fatture.

In caso di mancata realizzazione degli interventi o di perdita dei requisiti comportanti l'autorizzazione regionale, si procederà alla revoca dell'agevolazione, che comporterà la restituzione della somma ammessa a beneficio ed indebitamente fruita, maggiorata degli interessi



Er

calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire.

L'Amministrazione regionale, attraverso gli uffici competenti, provvede al monitoraggio degli interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi. A tal fine, predispone annualmente una relazione sull'attività svolta, indicante lo stato di avanzamento finanziario, l'efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti, l'eventuale fabbisogno finanziario, per gli interventi in vigore, l'esistenza di nuovi interventi, tenuto conto degli obiettivi e dei possibili risultati conseguibili.

Piano finanziario

	2001		2002		2003		2004		Totali		%
	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	
Stato	1.142.833.330	590.224	1.142.833.330	590.224	1.142.833.330	590.224			3.428.500.000	1.770.672,478	50%
Regione	1.142.833.330	590.224	1.142.833.330	590.224	1.142.833.330	590.224			3.428.500.000	1.770.672,478	50%
Privati	1.142.833.330	590.224	1.142.833.330	590.224	1.142.833.330	590.224			3.428.500.000	1.770.672,478	
Costo totale									10.285.500.000	5.312.017,435	

Alle risorse regionali di £. 3.428.000.000 si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 28146 previsti per l'esercizio finanziario 2001 e seguenti, approvati con legge 10 maggio 2001 n°11 recante bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001.

RISULTATI ATTESI


Al fine di valutare i benefici derivanti dalle misure poste in essere con il presente Programma Attuativo Regionale, si è provveduto ad individuare alcuni indicatori, sociali ed economici, anche per favorire il confronto tra la bontà del programma e i risultati attesi.

In questo modo si offre uno strumento, suscettibile di aggiornamento, che consente di adeguare gli interventi previsti all'eventuale mutamento del contesto operativo.

Dal punto di vista procedurale, l'ufficio regionale competente provvederà ad acquisire in sede di rendicontazione, il numero e l'elenco dettagliato degli interventi effettivi sostenuti dai CAT, confrontandoli con quelli attesi. Tali dati, analizzati e valutati, costituiranno una relazione sull'andamento e lo sviluppo dell'attività dei CAT.

La Regione Lazio trasmetterà, conseguentemente, al Ministero dell'Industria, apposita relazione sull'avanzamento del programma, tenendo conto dei seguenti due indicatori:

- ⇒ Indice di incremento annuo del numero di interventi di assistenza tecnica al commercio.
Valore atteso \geq 100 interventi per ciascun CAT.
- ⇒ Indice di incremento annuo del numero di interventi di predisposizione di progetti di cui al gruppo tre dell'attività ordinaria dei Cat.
Valore atteso \geq 5 progetti per ciascun CAT.



Lu

ANALISI DELL'IMPATTO AMBIENTALE.

Il Programma Attuativo Regionale, prevede l'incentivazione di interventi di assistenza tecnica al commercio e di predisposizione di progetti volti a migliorare i processi di ammodernamento della rete distributiva che non comportano una ripercussione di tipo ambientale, se diretti soprattutto alla produzione di servizi alle imprese commerciali già esistenti.

FORME DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI.

La pubblicizzazione degli interventi proposti con il presente programma regionale è attuata attraverso mezzi diversificati quali:

- o Gli ordinari canali di pubblicazione tramite Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- o Comunicati stampa ai quotidiani a diffusione locale e nazionale;
- o L'esistente sito internet regionale, alla pagina d'informazione delle attività del Dipartimento Sviluppo Economico, che contiene il ventaglio delle iniziative e delle opportunità in essere in materia commerciale;
- o L'ufficio regionale per le relazioni con il pubblico;



lu

MODELLO PER LA NOTIFICAZIONE
DEI REGIMI DI AIUTO A FINALITA' REGIONALE

Il presente modello può essere utilizzato per la notificazione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato C.E. di qualsiasi regime di aiuto o di qualsiasi aiuto individuale rientrante nel campo d'applicazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale pubblicati nella G.U: Ce 74 del 10 marzo 1998.

Ai sensi di detti orientamenti gli aiuti a finalità regionale o, semplicemente aiuti regionali si distinguono dalle altre categorie di aiuti pubblici (ad esempio aiuti alla ricerca-sviluppo, all'ambiente, alle imprese in difficoltà) perché sono riservate ad alcune regioni particolari ed hanno come obiettivo specifico lo sviluppo di tali regioni. Sono considerati aiuti a finalità regionale anche gli aiuti alle PMI che prevedono maggiorazioni a favore dello sviluppo regionale.

1. REGIONI INTERESSATE

1.1 Quali sono le regioni interessate dal regime in questione?
REGIONE LAZIO.....
.....

2. BENEFICIARI

2.1 Il regime interessa:

- Tutte le imprese?
- Solo le PMI?
- Solo le piccole imprese?
- Centri di Assistenza tecnica al Commercio?

2.2. Il regime prevede interventi a favore di imprese in difficoltà così come a favore della ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà?

- si
- no



3. OGGETTO DEL REGIME DI AIUTI

3.1. Il regime ha come oggetto:

- l'investimento produttivo?
- la creazione di posti di lavoro connessa con l'investimento?
- gli aiuti al funzionamento

3.2. Nel caso in cui si tratti di investimento produttivo o di creazione di posti di lavoro connessa con l'investimento, il regime dovrà obbligatoriamente comportare delle clausole in base alle quali:

a) le domande di aiuto devono essere presentate prima che inizi l'esecuzione dei progetti di investimento, eccezion fatta per alcuni regimi di aiuti fiscali.

Il regime comporta tale clausola? si

b) il beneficiario deve partecipare al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari - al netto di qualsiasi aiuto - al 25% almeno dell'ammontare dell'investimento stesso.

Il regime comporta tale clausola? si


Osservazioni eventuali:

.....
.....
.....
.....

4. FORMA DEGLI AIUTI

4.1. In quale forma saranno concessi gli aiuti?

- sovvenzioni
- contributi in conto interessi
- agevolazioni fiscali
- riduzioni dei contributi sociali
- partecipazione pubblica a condizioni di favore



Lu

- forniture di beni o servizi a prezzi agevolati
- prestiti a tasso agevolato
- garanzie
- Ammortamenti accelerati
- Altro (precisare)...Contributi a fondo perduto

Osservazioni eventuali.....

5. AIUTI ALL'INVESTIMENTO PRODUTTIVO

5.1 Il regime riguarda investimenti in capitale fisso relativi a:


- La creazione di un nuovo stabilimento?
- L'ampliamento di uno stabilimento esistente?
- L'avviamento di una nuova attività (tramite realizzazione, diversificazione o ammodernamento)?
- Il rilevamento di uno stabilimento chiuso o che avrebbe chiuso se non vi fosse stata tale acquisizione?
- Altro (precisare)...Assistenza tecnica alle imprese commerciali laziali -- Formazione professionale agli addetti -- Attività di ricerca e progettazione rivolta a porzioni determinate di territorio regionale e/o a una pluralità di imprese commerciali.

Gli investimenti di sostituzione sono esclusi dal regime?:

- si
- no

In caso di risposta negativa la regione interessata dal regime in questione deve essere interamente ammissibile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato, e gli aiuti devono essere esaminati conformemente al punto 1.

Osservazioni eventuali.....



Handwritten signature

5.2. quale è la base delle spese ammissibili nell'ambito del regime:

- Terreni?
- Fabbricati?
- Impianti?
- Attività immateriali
- Altro (precisare)

Sono ammesse a contributo nella misura massima del 30% del fatturato annuo le spese relative allo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica alle imprese commerciali laziali, alla formazione professionale degli addetti e all'attività di ricerca e progettazione rivolta a porzioni determinate di territorio regionale e/o ad una pluralità di imprese commerciali.

5.3. Investimenti immateriali:

Descrizione degli investimenti immateriali:

.....
.....
.....
.....

Il regime deve comportare obbligatoriamente una clausola in base alla quale le spese ammissibili per gli investimenti immateriali non devono superare il 25% della base tipo per le imprese di grandi dimensioni.

Il regime comporta tale clausola: si

Tali investimenti dovranno essere strutturati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto regionale e figurare all'attivo dell'impresa.

Quali sono le disposizioni previste dalle autorità nazionali per garantire che gli attivi immateriali ammissibili resteranno nello stabilimento beneficiario dell'aiuto almeno per un periodo di cinque anni (paragrafo 4.6. degli orientamenti in materia di aiuto di Stato a finalità regionale).

.....
.....
.....



la

5.4. Quali sono le intensità d'aiuto espresse in percentuale dei costi ammissibili e in termini lordi, ossia prima del versamento delle imposte?:

L'ammontare del contributo corrisponde a un massimo del 30% del fatturato annuo di ciascun Centro di Assistenza Tecnica (CAT). Si tratta di un contributo lordo, in quanto soggetto a una ritenuta fiscale del 4%.

Gli aiuti sono soggetti a imposta?:

- si
- no

E' opportuno fornire alla Commissione i parametri che le permetteranno di calcolare l'intensità di ciascuna forma di aiuto (cfr. il punto 4.1). in particolare:

Per quanto riguarda le sovvenzioni:

Le modalità di ammortamento in vigore:

.....
.....
.....

Le aliquote d'imposta sugli utili delle società:

.....
.....
.....

Per quanto riguarda i prestiti a tasso agevolato e i contributi in conto d'interesse, i parametri massimi relativi a:

l'importo del contributo:.....
la durata del prestito:.....
la quota:.....
il periodo di preammortamento:.....
Prestiti a tasso agevolato, il valore minimo del tasso d'interesse.....

Per quanto riguarda i regimi di garanzie:

Le modalità di prestiti che possono beneficiare di garanzie? (cfr. il punto precedente)

.....
.....
.....
.....



lu

Gli elementi che permettono di calcolare l'intensità d'aiuto delle garanzie concesse, in particolare la durata, la quota, l'importo:

.....
.....
.....
.....

Osservazioni eventuali:

.....
.....
.....
.....

5.5 Quali sono le disposizioni previste dalle autorità nazionali per garantire che l'investimento sia mantenuto in essere per un periodo minimo di cinque anni (paragrafo 4.10 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale)?:

.....
.....
.....
.....

6. AIUTI ALLA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO CONNESSA CON L'INVESTIMENTO

6.1. Si tratta di un investimento relativo a:

- la creazione di un nuovo stabilimento?
- l'ampliamento di uno stabilimento esistente?
- l'avviamento di una nuova attività tramite razionalizzazione, diversificazione, o ammodernamento?
- Il rilevamento di uno stabilimento chiuso o che avrebbe chiuso se non vi fosse stata tale acquisizione?

6.2. Si tratta unicamente di posti di lavoro legati all'investimento iniziale, ossia creati nel corso dei tre anni successivi alla realizzazione integrale dell'investimento?:

- si



ew

6.3. Se non si tratta di un investimento relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, quale è il periodo di riferimento per il calcolo dei posti di lavoro creati?:

.....
.....
.....

6.4. E' stato detratto il numero dei posti di lavoro eventualmente soppressi nel corso del periodo di creazione dei nuovi impieghi?:

- si
 no

6.5. L'aiuto è calcolato sulla base di:

- una percentuale del costo salariale per posto di lavoro creato?
 un importo forfettario per posto di lavoro creato?
 altro (precisare)

Il costo salariale comprende la retribuzione lorda, ossia prima dell'imposta, nonché i contributi sociali obbligatori. Si prega, in ogni caso, di fornire alla commissione i parametri che le permetteranno di calcolare l'intensità dell'aiuto:


.....
.....
.....

6.6. Quali sono le disposizioni previste dalle autorità nazionali per garantire il mantenimento dei posti di lavoro creati per un periodo minimo di cinque anni (paragrafo 4.14. degli orientamenti)?:

.....
.....
.....

7. AIUTI AL FUNZIONAMENTO

7.1. Se il regime prevede degli aiuti al funzionamento:



ku

9.2 Gli aiuti previsti dal regime in oggetto possono essere cumulati con aiuti previsti da altri regimi a finalità regionale o ad altra finalità d'origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, per gli stessi costi ammissibili?:

si

No

Se si secondo quali modalità?:

Possono essere utilizzati fondi nazionali (ex delibera CIPE 100/98) sotto forma di cofinanziamento al 50%, mantenendo le stesse finalità dell'intervento.

9.3 Quali sono le disposizioni previste dalle autorità nazionali per garantire il rispetto delle regole di cumulo?:

.....
.....
.....

10. DURATA DEL REGIME

10.1. Quale è la durata del regime? (data limite per l'adozione dell'atto amministrativo che conferisce all'impresa il diritto di beneficiare dell'aiuto):

Indefinita.....

10.2 Il regime prevede un adattamento automatico alle eventuali modifiche (intensità, copertura) della carta degli aiuti a finalità regionale?:

si

No



11 BUDGET DEL REGIME DI AIUTI

11.1. Quale è il budget del regime di aiuti in oggetto (con riferimento, se necessario, agli stanziamenti annui)?:

Per il 2001 è stata stanziata sui capitoli di bilancio 28145b e 28146, sia la quota statale (L.3.428.500.000) che quella regionale (L:3.428.500.000), a copertura del programma triennale delle iniziative del CAT:

ew

Indicare l'importo massimo autorizzato per gli aiuti (sulla base di un coefficiente "aiuto per chilometro percorso" o di un coefficiente "aiuto per unità di peso"):

.....
.....
.....

Percentuale dei sovraccosti coperta dagli aiuti:

.....
.....
.....

Quali sono le disposizioni previste dalle autorità nazionali per garantire che:

1. gli aiuti riguardino esclusivamente i sovraccosti di trasporto imputabili agli spostamenti di merci all'interno delle frontiere nazionali (con esclusione dei sovraccosti di trasporto verso gli altri paesi):

.....
.....
.....

2. gli aiuti siano calcolati sulla base del mezzo di trasporto più economico e della via più diretta fra il luogo di produzione, trasformazione e gli sbocchi commerciali:

.....
.....
.....

3. saranno esclusi dal beneficio degli aiuti i prodotti delle imprese la cui localizzazione non ha alternative (prodotti di estrazione, centrali idroelettriche, ecc.):

.....
.....
.....

Osservazioni eventuali:

.....
.....
.....
.....
.....



ler

8. CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGIME

8.1. Settori della produzione trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE.

Il regime in questione:

si applica al settore della produzione agricola di cui all'allegato I del trattato?:

si

no

si applica al settore della trasformazione e/o della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato?:

si

no

In caso affermativo, si tratta esclusivamente di aiuti all'investimento o di aiuti per la creazione di posti di lavoro connessa con l'investimento ai sensi del paragrafo 4.11 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ?:

si

no

Se si, il regime dovrà comportare obbligatoriamente delle clausole secondo le quali:

a) sarà fornita una relazione annuale, con le informazioni atte a consentire alla Commissione di valutare la conformità del regime alle restrizioni di cui al paragrafo 4.2.5 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo:

Il regime comporta detta clausola?: si

b) conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, sarà notificato ogni aiuto relativo ad investimenti in questo settore per i quali le spese ammissibili superino EURO 25 milioni, o l'importo dell'aiuto stesso superi EURO 12 milioni.

Il regime comporta detta clausola?: si



lu

8.2. Settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura di cui all'allegato I del trattato:

Il regime in questione si applica ai settori della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura di cui all'allegato I del trattato?:

- si
 no

8.3. Settore dei trasporti:

Il regime in oggetto si applica al settore dei trasporti?:

- si
 no

In caso affermativo il regime deve comportare obbligatoriamente una clausola che disponga che il materiale di trasporto (attivi mobili) è escluso dalle spese d'investimento ammissibili.

8.4. Settore siderurgico delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche e dell'industria automobilistica:

Il regime in oggetto si applica ad uno o più di questi settori?:


- si
 no

Se sì, quali?:

.....
.....
.....

Quali sono le disposizioni previste dalle autorità nazionali per garantire che siano rispettate le norme specifiche che si applicano a tali settori?:

.....
.....
.....
.....
.....



eu

8.5. Disciplina multisetoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento:

Il regime in questione si applica, all'occorrenza, agli investimenti oggetto di tale disciplina?:

si

no

In caso affermativo, il regime deve comportare obbligatoriamente una clausola che dispone che gli aiuti destinati ai grandi progetti (ai sensi di detta disciplina) saranno notificati individualmente.

Il regime comporta detta clausola?: si

8.6. Si tratta di un regime limitato a determinati settori?:

si

no

In caso affermativo, quali sono i settori a cui si applica?:

Le aziende della distribuzione commerciale e gli Enti pubblici, qualora si occupino dell'assetto territoriale del commercio.

9. CUMULO DEGLI AIUTI

9.1. Nel caso in cui il regime preveda diverse misure di aiuti a finalità regionale e/o una combinazione di aiuti all'investimento e aiuti regionali sotto forma di aiuti all'occupazione legati all'investimento, possono essere cumulate diverse misure d'aiuto per gli stessi costi ammissibili?:

si

no

Se si, secondo quali modalità?:

.....
.....
.....



9.2 Gli aiuti previsti dal regime in oggetto possono essere cumulati con aiuti previsti da altri regimi a finalità regionale o ad altra finalità d'origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, per gli stessi costi ammissibili?:

- si
- No

Se si secondo quali modalità?:

Possono essere utilizzati fondi nazionali (ex delibera CIPE 100/98) sotto forma di cofinanziamento al 50%, mantenendo le stesse finalità dell'intervento.

9.3 Quali sono le disposizioni previste dalle autorità nazionali per garantire il rispetto delle regole di cumulo?:

.....

.....

.....

10. DURATA DEL REGIME

10.1. Quale è la durata del regime? (data limite per l'adozione dell'atto amministrativo che conferisce all'impresa il diritto di beneficiare dell'aiuto):

Indefinita.....


10.2 Il regime prevede un adattamento automatico alle eventuali modifiche (intensità, copertura) della carta degli aiuti a finalità regionale?:

- si
- No

11 BUDGET DEL REGIME DI AIUTI

11.1. Quale è il budget del regime di aiuti in oggetto (con riferimento, se necessario, agli stanziamenti annui)?:

Per il 2001 è stata stanziata sui capitoli di bilancio 28145 e 28146, sia la quota statale (L.3.428.500.000) che quella regionale (L:3.428.500.000), a copertura del programma triennale delle iniziative del CAT:



lu

11.2. Se si tratta di una modifica o di una proroga di un regime esistente, quali sono stati gli ultimi stanziamenti annui, ed eventualmente qual è il budget previsto in seguito alla presente modifica/proroga?:

.....
.....
.....

12. REGIME QUADRO

12.1. Si tratta di un regime conforme a un eventuale regime quadro? Quale?:
L'intervento si inserisce nell'ambito delle attività regolate dal Decreto legislativo n. 114/98 e della L.R. 33/99.

12.2. La notificazione del presente regime interviene nel quadro della procedura accelerata?:

si

no

13. BASE GIURIDICA

Allegare ai moduli di notificazione una copia del progetto del testo che serve come base giuridica nazionale per il regime in questione, nonché se del caso, i testi cui fa riferimento detta base giuridica.

14. RELAZIONE ANNUALE

Se si tratta di una modifica o di una proroga di un regime esistente, la presente notificazione deve recare allegata l'ultima relazione sull'applicazione di tale regime.

)

